



A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: [info@alservizi.it](mailto:info@alservizi.it) o [www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it)

## Lavoro occasionale: pubblicate le FAQ sull'obbligo di comunicazione preventiva

(Art 13 DL n. 146 del 21.10.2021, convertito in legge n. 215 del 17.12.2021, nota INL n. 29 del 11.01.2022, FAQ Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Con DL n. 146 del 21.10.2021, convertito in legge n. 215 del 17.12.2021 il legislatore ha introdotto un **nuovo obbligo di comunicazione a carico di coloro che fruiscono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale**. INL, con **nota del 11.01.2022** ha fornito **precisazioni al riguardo, specificando che il nuovo obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o ancora in corso al 11.01.2022**. Rispetto all'invio della comunicazione, **per i rapporti avviati dal 12.01.2022 la comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore occasionale**. La violazione dell'obbligo di comunicazione è **presidiato da una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione**. Rispetto a tale obbligo, INL ha precisato che **la comunicazione riguarda esclusivamente i committenti che operano nella qualità di imprenditori, con esclusione di collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti instaurati con libretto di famiglia, nonché le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate a regime IVA, oltre ai rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**. INL, inoltre, ha fornito le seguenti precisazioni: i) **gli Enti del Terzo Settore non rientrano nell'ambito di applicazione della comunicazione**; ii) i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale **non rientrano nell'ambito di applicazione** della nuova comunicazione; iii) le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da **lavoratori dello spettacolo non sono soggette alla comunicazione nella misura in cui siano già stati individuati specifici obblighi**; iv) **gli studi professionali non organizzati in forma di impresa non sono tenuti ad effettuare la comunicazione** in quanto l'obbligo si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori; v) sono escluse le prestazioni di natura prettamente intellettuale (correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori, docenti e redattori di articoli o testi).

## Premessa

Con l'articolo 13 del DL n. 146 del 21.10.2021, convertito con legge n. 215 del 17.12.2021 il legislatore ha **introdotto** una **comunicazione ai fini del monitoraggio delle prestazioni rese tramite lavoro occasionale**. **L'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con **nota n. 22 del 11.01.2022**, ha fornito alcune **precisazioni** in relazione all'applicazione della nuova disciplina, specificando che la comunicazione, **per tutti i rapporti instaurati a decorrere dal 12.01.2022, deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**.

In occasione della pubblicazione di alcune FAQ, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni sull'**ambito di applicazione, escludendo tra gli altri i lavoratori dello spettacolo** (qualora sussistano specifici obblighi di comunicazione), **gli studi professionali non organizzati in forma di impresa, fondazioni ITS, enti del terzo settore** e fornendo alcuni altri chiarimenti.

### TERMINI COMUNICAZIONE

<b>Ipotesi</b>	<b>Termine</b>
Rapporti in essere al 11.01.2022 e rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati	<b>Entro il 18.01.2022</b>
Rapporti avviati dal 12.01.2022	<b>Prima della prestazione</b>

## Comunicazione

Con riferimento alla comunicazione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha innanzitutto specificato che le disposizioni previste dal DL n. 146/2021, modificative dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 trovano applicazione con riferimento ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

Oggetto della comunicazione sono i lavoratori autonomi occasionali, ovvero coloro che sono inquadrabili nella definizione di cui all'articolo 2222 cc, vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione per cui trova applicazione il regime di cui all'articolo 67, comma 1 lettera i) del TUIR.

### Restano esclusi dall'obbligo di comunicazione:

#### RAPPORTI ESCLUSI

<b>I</b>	collaborazioni coordinate continuative, comprese quelle etero organizzate di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 (già oggetto di comunicazione preventiva).
<b>II</b>	i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 54 bis del DL n. 50/2017, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.
<b>III</b>	le professioni intellettuali già oggetto di apposita disciplina, ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.
<b>IV</b>	i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67

comma 1, lettera i) TUIR.

**L'obbligo trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021, oppure i rapporti ancora in corso al 11.01.2022.** La comunicazione dovrà essere effettuata al competente ispettorato del lavoro in base al luogo di svolgimento della prestazione mediante smes o posta elettronica, così come già previsto per il lavoro intermittente.

**In attesa dell'aggiornamento delle modalità di comunicazione,** questa dovrà essere **effettuata tramite e mail presso uno dei seguenti indirizzi,** indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell'attività, la data di inizio della prestazione e arco temporale di svolgimento della stessa, ammontare del compenso stabilito al momento dell'incarico.

Coloro che procedono alla presentazione della comunicazione possono annullarla o modificarla in qualsiasi momento antecedente l'inizio della prestazione.

Con riferimento alle **ipotesi di omesso o infedele dichiarazione** viene prevista l'applicazione di una **sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo.**

ITL.Ancona.occasionalis@ispettorato.gov.it,	ITL.Roma.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Macerata.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Chieti-Pescara.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Salerno.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Mantova.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Como-Lecco.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Sassari.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Milano-Lodi.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Cosenza.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Savona.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Modena.occasionalis@ispettorato.gov.it	TL.Cremona.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Siena.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Napoli.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Crotone.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Sondrio.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Novara-Verbania.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Cuneo.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Taranto.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Ferrara-Rovigo.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Teramo.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Padova.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Firenze.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Terni-Rieti.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Foggia.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Torino.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Pavia.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Frosinone.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Treviso.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Perugia.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Genova.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionalis@ispettorato.gov.it	ITL.Trieste-Gorizia.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.PesaroUrbino.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Grosseto.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Udine-Pordenone.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Piacenza.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Imperia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Varese.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Potenza-Matera.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.LaSpezia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Venezia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Prato-Pistoia.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Latina.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oriстано.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Verona.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Ravenna-	ITL.Lecce.occasionalni@ispettorato.gov.it
ForliCesena.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.ViboValentia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Livorno-Pisa.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.ReggioCalabria.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Vicenza.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Lucca-Massacarrara.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Rimini.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Viterbo.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionalni@ispettorato.gov.it	

Con riferimento all'obbligo di comunicazione, INL ha fornito le seguenti risposte alle domande più frequenti (FAQ):

## FAQ

**I** **Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13, DL n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?**

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 "... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori". Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa - il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale - sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.

**II** **Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?**

Sì, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222, C.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. I), DPR n. 917/86 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022). Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la Risoluzione del

	12.6.95 prot. 180 del Ministero delle Finanze, "sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale".
<b>III</b>	<p><b>La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?</b></p> <p>No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), DPR n. 917/86, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.</p>
<b>IV</b>	<p><b>La PA / Enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?</b></p> <p>Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della PA, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.</p>
<b>V</b>	<p><b>I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?</b></p> <p>Come chiarito con la citata nota prot. 11.01.2022, n. 29, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. C.c. In ragione della ratio della norma volta a "contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.</p>
<b>VI</b>	<p><b>L'adempimento di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?</b></p> <p>Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.</p>
<b>VII</b>	<p><b>Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?</b></p> <p>No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6,</p>

	D.Lgs. C.P.S. n. 708/47.
<b>VIII</b>	<p><b>Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?</b></p> <p>No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.</p>
<b>IX</b>	<p><b>L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?</b></p> <p>No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.</p>
	<p><b>Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?</b></p> <p>Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5.</p>